

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 11 GENNAIO 2008 INIZIO ORE 12.00

- | | | |
|-------------------|--|---|
| 1) Reclamo | CALCIO CATANIA S.P.A.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta seguito gara Catania/Sampdoria del 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell'11.12.2007) | PARZIALMENTE ACCOLTO , e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 10.000,00 |
| 2) Reclamo | F.C. INTERNAZIONALE 1908
avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 28 febbraio 2008 al calciatore Esposito Dennis seguito gara Campionato Primavera Tim "Trofeo Giacinto Facchetti" Triestina/Inter del 15/16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 19.12.2007) | PARZIALMENTE ACCOLTO , e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto il 10.2.2008 |
| 3) Reclamo | U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Bologna/Grosseto del 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007) | ACCOLTO , e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta |
| 4) Reclamo | SIG. PIOLI STEFANO
avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflittagli seguito gara Bologna/Grosseto del 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007) | INAMMISSIBILE , ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S. |

- 5) Reclamo CALCIATORE DIAW DOUDOU**
avverso le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara e dell'ammenda di €. 500,00 inflitte seguito gara Avellino/Cesena del 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)
- 6) Reclamo S.S.C. NAPOLI S.P.A.**
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Marcelo Zalayeta, seguito gara Napoli/Torino del 23.12.2007, su segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 del C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007)
- 7) Reclamo TREVISO F.C. 1993 S.R.L.**
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 2.000,00 inflitta al calciatore Beghetto Luigi seguito gara Treviso/Bari del 15.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)
- 8) Reclamo CAGLIARI CALCIO**
avverso le sanzioni dell'inibizione inflitta fino al 31.01.2008 nei confronti del Presidente Sig. Massimo Cellino e dell'ammenda di Euro 6.000,00 inflitta allo stesso Cellino ed alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione rispettivamente: dell'art. 5, comma 1 C.G.S. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)
- ACCOLTO**, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione complessiva in 2 giornate di squalifica e nell'ammenda di € 3.000,00
- La C.G.F., accolta l'eccezione formulata dalla Procura Federale, dichiara inammissibile la prova di cui al filmato prodotto dalla ricorrente, nonché, nel merito, **RESPINGE** l'appello per le motivazioni di cui a parte
- RESPINTO**
- ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al pre - sofferto e le ammende inflitte ad € 2.500,00

